

**Allegato "B" al n. 10175/5858 di repertorio**

## **STATUTO**

### **Art. 1 – Denominazione**

È costituita l'Associazione Sportiva Dilettantistica – Associazione di Promozione Sociale denominata

**"ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA POLISPORTIVA VIRTUS BOVISIO**

**MASCIAGO APS"**

**in breve "ASD POLISPORTIVA VIRTUS BOVISIO MASCIAGO APS"**

Di tale indicazione si farà uso negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

L'Associazione assume la forma giuridica stabilita dall'articolo 6, comma 1, lettera c-bis del D. Lgs 28 febbraio 2021, n. 36 e successive modifiche: ente del terzo settore costituito ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, iscritto al Registro Unico nazionale del Terzo settore e che esercita, come attività di interesse generale, l'organizzazione e la gestione di attività sportiva dilettantistica, iscritto al Registro delle attività sportive dilettantistiche di cui all'articolo 10 del D. Lgs. n. 36/2021. L'Associazione si conforma alle norme ed alle direttive degli organismi dell'ordinamento sportivo, con particolare riferimento alle disposizioni del CONI, nonché agli statuti ed ai regolamenti del C.S.I. (Centro Sportivo Italiano) a cui aderisce, delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline Sportive Associate e degli Enti di Promozione Sportiva cui l'Associazione è affiliata o potrà affiliarsi mediante delibera dell'Organo di Amministrazione e si iscrive nel "Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche".

L'Associazione, in base all'articolo 6, comma 2, del D. Lgs n. 36/2021, applica le disposizioni stabilite dal D. Lgs n. 36/2021 medesimo limitatamente all'attività sportiva

dilettantistica esercitata e, relativamente alle disposizioni stabilite nel Capo I del D. Lgs. n. 36/2021, solo in quanto compatibili con il D. Lgs n. 117/2017.

L'Associazione inserisce nel presente statuto le disposizioni stabilite dal D. Lgs 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore), in tema di Associazioni di Promozione Sociale.

L'Associazione inserisce, inoltre, nel presente statuto le disposizioni stabilite dal D. Lgs. n. 36/2021 e successive modificazioni, in tema di Associazioni sportive dilettantistiche.

#### **Art. 2 – Sede**

L'Associazione ha sede nel Comune di Bovisio Masciago (MB).

Le variazioni di indirizzo all'interno dello stesso Comune non costituiscono modificazioni dello Statuto; le decisioni in ordine al trasferimento della sede all'interno dello stesso Comune competono all'Organo di Amministrazione.

#### **Art. 3 – Scopo e finalità**

##### **Finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale**

L'Associazione è costituita per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale; promuove e realizza, in attuazione del principio di sussidiarietà e in coerenza con l'atto costitutivo e lo statuto, attività di interesse generale di cui all'articolo 5 del Decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore) in favore dei propri associati e della collettività, ed esercita, tra le attività di interesse generale, attività sportiva dilettantistica.

L'Associazione ha struttura e contenuti democratici, è un ente di diritto privato senza fine di lucro, che intende uniformarsi, nello svolgimento della propria attività, ai principi di elettività e di gratuità delle cariche associative, riconoscendo, in caso di adesione di uomini e donne, il principio delle pari opportunità.

I contenuti e la struttura dell'Associazione sono ispirati ai principi della solidarietà, trasparenza e democraticità al fine di consentire l'effettiva partecipazione della

compagine associativa al conseguimento dei fini sociali.

### **Principi inderogabili dell'Associazione**

L'Associazione intende uniformarsi, nello svolgimento della propria attività, ai seguenti principi che costituiscono norme inderogabili per l'Associazione stessa:

- a) Divieto di svolgere attività non previste dallo statuto sociale, salvo le attività secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, direttamente connesse a quest'ultime e nel rispetto dei limiti e dei criteri stabiliti dall'articolo 6 del D. Lgs n. 117/2017.
- b) Divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve comunque denominate nel rispetto della normativa stabilita dall'articolo 8 del D. Lgs n. 117/2017.
- c) Obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione e il patrimonio comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, nel rispetto della normativa stabilita dall'articolo 8 del D. Lgs n. 117/2017.
- d) Obbligo di devolvere il patrimonio dell'Associazione, in caso di estinzione o scioglimento per qualunque causa, previo parere positivo dell'Ufficio indicato nell'articolo 45 del Codice del Terzo settore e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del Terzo Settore aventi finalità sportiva, secondo le disposizioni dall'organo sociale competente o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale, seguendo le disposizioni di cui all'articolo 9 del Codice del Terzo settore;
- e) Obbligo di redigere e di approvare annualmente il bilancio di esercizio e la relazione di missione, o il rendiconto per cassa, secondo le indicazioni di cui all'articolo 13 del Codice del Terzo settore e nel caso di superamento dei limiti di cui all'articolo 14 del

Codice del Terzo settore, obbligo di redigere il bilancio sociale;

f) Disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo, escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa e prevedendo per gli associati il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione;

g) Intrasmissibilità della quota o contributo associativo e non rivalutabilità della stessa;

h) Diritto degli associati di esaminare i libri sociali, in base alle indicazioni previste nel presente statuto;

i) Disciplina dei volontari nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 17 del Codice del Terzo settore e incompatibilità della qualità di volontario con qualsiasi forma di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione di cui il volontario è associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria;

j) Eleggibilità libera degli organi amministrativi; principio del voto singolo di cui all'articolo 2538, secondo comma, del Codice civile; sovranità dell'assemblea degli associati e criteri di loro ammissione ed esclusione; criteri e idonee forme di pubblicità delle convocazioni assembleari, delle relative deliberazioni, dei bilanci o rendiconti;

k) Competenze dell'assemblea stabilite dall'articolo 25 del Codice del Terzo settore;

l) Disciplina riguardante l'Organo di Amministrazione, l'Organo di Controllo (ove nominato), l'Organo della Revisione legale dei conti (ove nominato) nel rispetto degli articoli 26, 27, 28, 29, 30 e 31 del Codice del Terzo settore;

m) Numero minimo di associati: sette persone fisiche con obbligo di integrazione entro un anno dalla diminuzione sotto il minimo legale stabilito dall'articolo 35 del Codice del Terzo settore;

n) Divieto di apporre limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e

discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati e divieto di previsione del diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa. Divieto di collegare, in qualsiasi forma, la partecipazione sociale alla titolarità di azioni o quote di natura patrimoniale;

o) Possibilità di assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità e fatto salvo quanto disposto dall'articolo 17, comma 5 del Codice del Terzo settore. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al cinque per cento del numero degli associati.

### **Scopi e finalità**

L'Associazione si costituisce per l'esercizio di attività sportiva dilettantistica anche diretta ad arrecare benefici nei confronti di persone svantaggiate in ragione di condizioni fisiche, economiche, sociali e familiari, oltre che per l'esercizio complementare di attività di solidarietà sociale a completamento dell'assistenza e della formazione di persone svantaggiate, allo scopo di sviluppare e promuovere l'inclusione sociale. L'Associazione si propone di estendere le proprie attività a favore dei familiari e della collettività.

L'Associazione si propone lo sviluppo e la diffusione dell'attività motoria e sportiva, anche integrativa e propedeutica alle discipline sportive previste dal CONI, intesa come mezzo di formazione psico-fisica e morale, mediante la gestione di ogni forma di attività dilettantistica, ricreativa e di ogni altro tipo di attività motoria e non, idonea a promuovere la conoscenza e la pratica dello sport. A questo proposito, l'Associazione si propone l'avviamento alla pratica sportiva anche nei confronti di soggetti svantaggiati in ragione di condizioni fisiche, economiche, sociali o familiari e l'avviamento e la

formazione allo sport di giovani di età inferiore ai 18 anni e di persone adulte, anche appartenenti alla cosiddetta Terza età.

Le finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale che l'Associazione intende perseguire senza scopo di lucro sono quelle di consentire ai propri associati e ai cittadini in genere, attraverso l'attività esercitata, una crescita civile e culturale, una coesione sociale, un miglioramento della qualità della vita, favorendo la partecipazione, l'inclusione e il pieno sviluppo della persona.

L'Associazione ha come scopo la diffusione di una sana cultura sportiva agevolando la creazione di una rete relazionale in cui è possibile condividere uno standard elevato di comportamenti nello svolgimento sia delle prestazioni sportive che di tutte le attività riconducibili all'Associazione ed a vietare quei comportamenti in contrasto non solo con le normative, ma anche con i valori etici che l'Associazione intende promuovere e garantire.

L'Associazione, che è interessata al benessere dell'atleta, privilegia il rispetto della persona e si impegna ad offrire un luogo di sana crescita dove lo sport è abbinato a valori di vita quali impegno, sacrificio, lealtà, correttezza e rispetto.

#### **Art. 4 – Le Attività di interesse generale**

L'Associazione esercita le seguenti attività di interesse generale di cui all'articolo 5 del Codice del Terzo settore:

- Lett. t) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;
- Lett. i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale.
- Lett. a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di

cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;

- Lett. b) interventi e prestazioni sanitarie;
- Lett. d) Educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- Lett. k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
- Lett. p) servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c) della legge 6 giugno 2016, n. 106;
- Lett. q) alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;
- Lett. s) agricoltura sociale, ai sensi dell'articolo 2 della legge 18 agosto 2015, n. 141, e successive modificazioni;
- Lett. u) Beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;
- Lett. z) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

In particolare, l'Associazione esercita le seguenti attività:

- ✓ Organizzare e gestire attività sportive dilettantistiche anche a favore di persone

svantaggiate, in particolare ragazzi e giovani con disabilità intellettiva, sensoriale e fisica;

- ✓ Promuovere, diffondere, sviluppare e praticare, a livello dilettantistico ed amatoriale (e pertanto al di fuori di ogni rapporto sportivo di natura professionale con atleti professionisti), le discipline sportive riconosciute dal CONI, dagli Enti di Promozione sportiva/Federazioni Sportive Nazionali/Discipline sportive associate cui l'ASD si affilierà, compresa la formazione, l'attività didattica, la preparazione e l'assistenza per l'avvio, l'aggiornamento e il perfezionamento delle attività sportive nel quadro, con le finalità e l'osservanza delle norme e delle direttive emanate dai predetti enti. A titolo esemplificativo e non esaustivo, si segnalano le seguenti discipline sportive: calcio, basket, volley;
- ✓ Gestire ogni forma di attività agonistica o ricreativa e di ogni altro tipo di attività motoria e non, idonea a promuovere la conoscenza e la pratica dello sport, promuovendo corsi per la pratica delle discipline sportive;
- ✓ Avviare una scuola sportivo-dilettantistica al fine di promuovere lo sviluppo dello sport tra i giovani, portatori di handicap e non;
- ✓ Organizzare corsi e manifestazioni sportive, ricreative e culturali a favore dei propri associati/tesserati e della comunità;

L'Associazione esercita le seguenti ulteriori attività rivolte anche ai ragazzi e ai giovani con disabilità intellettiva, sensoriale e fisica:

- ✓ Organizzare giornate educative ed informative a scopo sociale, al fine di promuovere la solidarietà sociale e sensibilizzare la collettività sui principi e valori di cui al presente statuto;
- ✓ Avviare iniziative di sostegno a favore dei bambini e dei giovani che si trovano in situazioni di disagio sociale e familiare, che comprendano attività di coinvolgimento

sportivo/lavorativo/creativo/ricreativo e la gestione di case-famiglia e alloggi sociali allo scopo di realizzare un centro effettivo di accoglienza e di aiuto;

- ✓ promuovere e organizzare attività ricreative, campus estivi, incontri formativi e iniziative culturali di ogni genere, purché coerenti con i principi sociali;
- ✓ promuovere attività a carattere internazionale al fine di sostenere la diffusione dello sport e di iniziative ricreative e sociali in zone disagiate;

L'Associazione, al fine di rendere maggiormente confortevole lo svolgimento dell'attività sociale, istituirà tutti i servizi connessi a ciò idonei.

Per la realizzazione dei fini istituzionali l'Associazione può collaborare con gli Enti e le Federazioni cui si affilia, con altre organizzazioni operanti in settori affini e con le Pubbliche Amministrazioni. Può, inoltre, stipulare con essi accordi e convenzioni e promuovere e/o costituire e/o aderire, e/o collaborare con Associazioni, Istituti, Fondazioni, Cooperative, Imprese sociali e/o altri enti senza fini di lucro.

#### **Art. 5 – Le attività diverse**

L'Associazione potrà svolgere attività diverse da quelle istituzionali, a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, nel rispetto dei criteri e limiti definiti dall'art. 6 del Decreto legislativo n. 117/2017.

Tra le predette attività si segnalano, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- Attività commerciali e produttive, secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, realizzate al fine del perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale di cui al presente statuto;
- Operazioni immobiliari, mobiliari, finanziarie e commerciali, pubblicitarie e editoriali marginali, correlate allo scopo sociale, necessarie ed utili al raggiungimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale previste dal presente statuto;
- Operazioni relative alla gestione diretta e indiretta, alla costruzione, ampliamento,

allestimento di impianti sportivi, ivi compresa l'acquisizione delle relative aree, nonché l'acquisto di immobili da destinare alle attività sportive e culturali/ricreative/sociali realizzate al fine del perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale di cui al presente statuto.

Spetta all'Organo di Amministrazione individuare le ulteriori attività esperibili, da esercitarsi nel rispetto dei criteri e dei limiti stabiliti dall'articolo 6 del Codice del Terzo settore e dal decreto legislativo 36/2021.

È fatto divieto agli organi amministrativi dell'Associazione di svolgere o far svolgere attività che non siano direttamente connesse alle attività istituzionali e che non abbiano, quale obiettivo, il perseguimento delle finalità associative.

L'Organo di Amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività di cui al presente articolo, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa.

#### **Art. 6 – Raccolta fondi**

Per raccolta fondi si intende il complesso delle attività ed iniziative poste in essere dall'Associazione al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva.

In base all'articolo 7 del Codice del Terzo settore, l'Associazione potrà realizzare attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa, anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie o di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico, in conformità ad apposite linee guida adottate con decreto del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali.

#### **Art. 7 – Associati**

L'adesione all'Associazione è da considerarsi a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo.

L'Associazione si costituisce con un numero minimo di sette persone fisiche.

Se successivamente alla costituzione il numero degli associati diviene inferiore a sette, esso deve essere integrato entro un anno, in base alle disposizioni stabilite dall'articolo 35 del Codice del Terzo settore.

#### **A) Definizione di associato**

Gli associati sono tutti coloro che, condividendo i fini associativi, operano per il raggiungimento delle finalità previste dallo statuto, secondo le proprie capacità personali e che hanno presentato domanda scritta, contenente i propri dati identificativi, accettata dall'Organo di Amministrazione, dichiarando di condividere gli scopi istituzionali, di accettare, senza riserve, lo Statuto, le attività, le finalità e il metodo dell'Associazione e di rispettare i regolamenti interni.

Tutti gli associati sono tenuti a tesserarsi al C.S.I. e agli altri Enti di Promozione Sportiva e Federazioni Sportive Nazionali di affiliazione promotrici dei tornei ai quali la squadra di appartenenza è iscritta.

Sono associati i fondatori dell'Associazione e coloro che successivamente alla costituzione vengono ammessi a farne parte con deliberazione dell'organo amministrativo.

La domanda può essere presentata anche avvalendosi dei mezzi tecnologici (ad esempio PEC/sito web). Tutti gli associati hanno uguali diritti e uguali doveri.

In caso di domanda di ammissione ad associato presentata da minorenni, la stessa dovrà essere firmata da un genitore o dall'esercente la potestà parentale. Il genitore o l'esercente la potestà parentale che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'Associazione e risponde verso la stessa per tutte le

obbligazioni dell'associato minorenni ed esercita il diritto di voto.

È fatto espresso divieto di:

- disporre limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati;
- prevedere il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa;
- collegare, in qualsiasi forma, la partecipazione sociale alla titolarità di azioni o quote di natura patrimoniale.

## **B) Trattamento dei dati personali**

L'aspirante associato darà autorizzazione al trattamento dei dati personali per le sole finalità associative. I dati anagrafici personali degli associati sono da considerarsi estremamente riservati e saranno gestiti esclusivamente dall'Organo di Amministrazione che ne sarà direttamente responsabile. L'associato è tenuto a comunicare all'Organo di Amministrazione eventuali variazioni delle proprie generalità.

## **C) Criteri di accettazione ed ammissione**

L'organo competente a deliberare sulle domande di ammissione è l'Organo di Amministrazione. L'Organo di Amministrazione esamina le domande degli aspiranti associati entro sessanta giorni dal loro ricevimento. In assenza di provvedimento di rigetto della domanda entro il termine di sessanta giorni, la domanda si intende accolta e conseguentemente, il nominativo dell'aspirante associato viene annotato nel Libro degli Associati. L'Organo di Amministrazione deve, entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda di ammissione, motivare la deliberazione di rigetto della domanda stessa e comunicarla agli interessati. Chi ha proposto la domanda può entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea. Il ricorso deve essere messo all'ordine del giorno della prima riunione assembleare. A seguito di accettazione della domanda di

ammissione da parte dell'Organo di Amministrazione, l'associato dovrà versare la quota associativa annualmente stabilita dall'Organo di Amministrazione. Il mancato versamento della quota entro trenta giorni dalla comunicazione di accettazione della domanda costituisce causa di esclusione dell'associato.

#### **D) Disciplina del rapporto associativo.**

Il numero degli iscritti all'Associazione è illimitato. Le quote associative non sono rivalutabili, né restituibili, né trasmissibili. Il divieto di trasmissibilità vige anche nei confronti degli eredi in caso di decesso dell'associato. La partecipazione all'Associazione non può essere temporanea. Ogni associato è vincolato all'osservanza di tutte le norme del presente Statuto, dei Regolamenti adottati nonché delle disposizioni adottate dagli Organi dell'Associazione e dalle disposizioni statutarie del C.S.I. e degli altri Enti di Promozione Sportiva e Federazioni Sportive Nazionali di affiliazione. La disciplina del rapporto associativo e le modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo sono uniformi. A garanzia dell'uniformità e della democraticità del rapporto associativo, è espressamente prevista la partecipazione degli associati all'elettorato sia attivo che passivo. È previsto per tutti gli associati il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione. Gli associati non hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione. L'Associazione può intrattenere rapporti di lavoro retribuiti anche ricorrendo ai propri associati.

#### **E) Diritto di esaminare i Libri sociali**

In base alle disposizioni stabilite dall'articolo 15, comma 3 del Codice del Terzo settore, gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali (Libro degli associati, Libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, Libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di Amministrazione, dell'Organo di Controllo ove nominato e di

eventuali altri organi sociali, Registro dei Volontari), previa richiesta scritta da inoltrare all'Organo di Amministrazione, il quale concorderà con il richiedente, entro quindici giorni dalla richiesta, il giorno e l'orario della disamina presso la sede sociale, con facoltà di farne copia ed estratti a spese dell'Associazione.

#### **F) Ulteriori diritti e doveri degli associati**

Gli associati hanno diritto di avvalersi dell'attività dell'Associazione e di essere informati circa le attività e le iniziative della stessa. Si considera soddisfatto tale dovere dell'Associazione con la pubblicazione, nel sito dell'Associazione, delle attività e delle iniziative dell'Associazione stessa.

Gli associati sono tenuti al pagamento della quota associativa al momento dell'iscrizione per il primo anno e, per i successivi anni, entro il termine stabilito annualmente dall'Organo di Amministrazione. Il mancato versamento della quota associativa entro il predetto termine viene equiparato a dimissioni, senza ulteriori formalità.

L'esercizio dei diritti dell'associato e l'accesso all'attività sociale sono subordinati al versamento della quota associativa.

#### **G) Perdita della qualifica di associato**

La qualifica di associato si perde per:

- dimissioni;
- esclusione;
- decesso.

Le dimissioni possono essere comunicate in qualsiasi momento per iscritto all'Organo di Amministrazione: tale recesso avrà decorrenza immediata. Il recesso non esonera dal pagamento della quota dell'anno sociale in corso al momento della comunicazione. La comunicazione di recesso esonera dal pagamento della quota dell'anno sociale successivo a quello in corso.

L'esclusione è deliberata dall'Organo di Amministrazione con delibera motivata per i seguenti fatti:

- a. per lo svolgimento di attività in aperto contrasto con quella dell'Associazione;
- b. per atti che danneggino l'Associazione ed i suoi membri;
- c. qualora l'associato non ottemperi alle disposizioni dello statuto o dei regolamenti o alle delibere assembleari o dell'Organo di Amministrazione o alle disposizioni statutarie del C.S.I. e degli altri Enti di Promozione Sportiva e Federazioni Sportive Nazionali di affiliazione.

Il provvedimento di esclusione dovrà essere comunicato all'associato dichiarato escluso a mezzo lettera raccomandata A.R. o PEC ed ha effetto dal trentesimo giorno successivo alla ricezione del provvedimento di esclusione. Nello stesso termine di trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, l'associato escluso può ricorrere all'assemblea mediante raccomandata A.R. o PEC inviata al Presidente dell'Associazione. Il ricorso verrà discusso nella prima riunione assembleare e potrà essere accolto o rigettato dall'assemblea stessa a seguito di votazione secondo le maggioranze previste per l'assemblea ordinaria.

#### **Art. 8 – Volontari**

L'Associazione può avvalersi nello svolgimento della propria attività dell'opera di volontari.

Sono volontari coloro che per libera scelta svolgono attività in favore dell'Associazione o dei progetti dell'Associazione mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità in modo personale, spontaneo e gratuito senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'Associazione è tenuta ad iscrivere in un apposito registro i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

L'attività di volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate dall'Associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Associazione. Sono in ogni caso vietati i rimborsi spese di tipo forfetario.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione di cui il volontario è associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

L'Associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

#### **Art. 9 – Tesserati**

Il tesseramento è l'atto formale con il quale la persona fisica diviene soggetto dell'ordinamento sportivo ed è autorizzata a svolgere attività sportiva con l'Associazione.

Il tesserato ha diritto di partecipare all'attività e alle competizioni organizzate o riconosciute dalla Federazione Sportiva nazionale/Disciplina Sportiva Associata/Ente di Promozione sportiva di appartenenza dell'Associazione per i quali è tesserato. Ai tesserati si applica la disciplina stabilita dall'articolo 15 del Dlg.36/2021 compatibilmente alle norme stabilite dal Codice del Terzo settore.

#### **Art. 10 – Organi dell'Associazione**

Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea degli associati;
- b) l'Organo di Amministrazione;
- c) il Presidente;
- d) l'Organo di Controllo, ove nominato;
- e) l'Organo di revisione legale dei conti, ove nominato.

A garanzia della democraticità della struttura dell'Associazione, si stabilisce che tutte le cariche siano elettive.

Si stabiliscono i seguenti principi:

- a) Sovranità dell'assemblea degli associati;
- b) Idonee forme di pubblicità delle convocazioni assembleari, delle relative delibere e dei bilanci.

Sussistendo le condizioni previste dall'art. 14 secondo comma del Codice del Terzo settore, l'Organo di Amministrazione pubblicherà annualmente e terrà aggiornati nel proprio sito internet, gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti nonché agli associati.

## **Art. 11 – Assemblea degli Associati**

### **A) Funzioni**

#### ***Compiti dell'assemblea ordinaria***

L'assemblea ordinaria degli associati:

- delibera le linee generali del programma di attività per l'anno sociale;
- elegge i componenti dell'Organo di Amministrazione, dell'Organo di Controllo quando previsto e il Revisore quando previsto;
- approva il bilancio di fine esercizio, la relazione di missione o il rendiconto per cassa e, nei casi previsti dall'articolo 14 del Codice del Terzo settore, il bilancio sociale;
- delibera la destinazione dell'avanzo o disavanzo di esercizio;
- delibera la ratifica dei provvedimenti di competenza dell'assemblea adottati dall'Organo di Amministrazione per motivi di urgenza;
- delibera sulla responsabilità degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;

- approva i regolamenti predisposti dall'Organo di Amministrazione;
- delibera sulle impugnazioni delle delibere dell'Organo di Amministrazione che respingono domande di ammissione o che procedono all'esclusione di un associato;
- delibera sugli altri argomenti ad essa attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

### ***Compiti dell'assemblea straordinaria***

L'Assemblea straordinaria degli associati delibera:

- sulle proposte di modifica dello Statuto;
- sullo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
- sulla nomina del liquidatore.

### **B) Convocazione**

L'assemblea è convocata dal Presidente, almeno una volta all'anno, ed ogni qualvolta egli lo ritenga opportuno. L'Assemblea inoltre può essere convocata dal Presidente ogniqualvolta l'Organo di Amministrazione ne ravvisi la necessità o quando ne sia fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati aventi diritto di voto.

L'assemblea è convocata mediante avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo dell'adunanza, della data di seconda convocazione e l'elenco delle materie da discutere, inviato ad ogni associato tramite lettera o con altro strumento di comunicazione anche elettronico che garantisca la prova dell'avvenuta ricezione almeno 8 (otto) giorni prima dell'assemblea e mediante affissione dell'avviso di convocazione in maniera ben visibile nei locali in cui vengono svolte le attività associative, sempre nel predetto termine.

La convocazione è in ogni caso valida se inoltrata all'indirizzo, anche di posta elettronica, comunicato dall'associato nella domanda di ammissione o successivamente variato mediante comunicazione scritta validamente pervenuta all'Associazione.

L'assemblea è comunque validamente costituita e atta a deliberare qualora siano presenti tutti gli associati, tutti gli amministratori e tutti i membri dell'Organo di Controllo qualora esistente.

### **C) Diritto di voto**

Hanno diritto di voto tutti gli associati iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati.

Si considera quale data di iscrizione quella in cui è stata adottata la delibera di ammissione dell'associato.

Ciascun associato esprime un solo voto. Vige il principio del voto singolo.

Il diritto di voto spettante agli associati minorenni viene esercitato dal genitore o dall' esercente la potestà parentale che rappresenta il minore. Il diritto di voto spettante agli associati Enti viene esercitato dal rappresentante legale dell'ente.

All'associato che sia un Ente del Terzo Settore è attribuito un voto plurimo in ragione di 1 (uno) ogni 20 (venti) suoi associati con un massimo di 5 (cinque) voti.

Ciascun associato può farsi rappresentare in assemblea da altro associato mediante speciale delega scritta, apponibile anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di tre associati nelle associazioni con un numero di associati inferiore a cinquecento e di cinque associati in quelle con un numero di associati non inferiore a cinquecento.

Le votazioni in assemblea avverranno, su indicazione della stessa, per alzata di mano, per appello nominale o con voto segreto.

È inoltre prevista l'espressione del voto in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

I componenti dell'Organo di Amministrazione non hanno diritto di voto nelle deliberazioni di approvazione del bilancio preventivo e consuntivo e della relazione sull'attività svolta e in quelle che riguardano la loro responsabilità.

Gli associati che abbiano un interesse in conflitto con quello dell'Associazione devono astenersi dalle relative deliberazioni.

#### **D) Svolgimento**

L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, nel caso di sua impossibilità, dal Vicepresidente, o, in sua assenza, dal componente più anziano in carica dell'Organo di Amministrazione o, in assenza anche di questo, dall'associato indicato dall'assemblea stessa.

Nelle assemblee degli associati deve essere presente la maggioranza degli amministratori in carica.

La verbalizzazione dei contenuti dell'assemblea è affidata ad un segretario nominato dal Presidente dell'assemblea ovvero ad un Notaio nei casi previsti dalla legge o qualora l'Organo di Amministrazione ne ravvisi l'opportunità. Il relativo verbale è trascritto nel libro verbali dell'assemblea.

Il Presidente dell'assemblea ha generali poteri ordinatori al fine di assicurare un lineare svolgimento della riunione e garantire a ciascuno dei partecipanti il libero e sereno esercizio dei propri diritti di associato; il Presidente dell'assemblea può ammettere l'intervento alla riunione, in qualità di esperti, di persone non associate al fine di consentire ai presenti l'informazione necessaria al consapevole esercizio del diritto di voto.

L'assemblea si svolge normalmente alla presenza contestuale degli associati partecipanti nel luogo fissato dall'avviso di convocazione.

Nei casi ritenuti opportuni dall'Organo di Amministrazione, indicati nell'avviso di convocazione, le riunioni dell'assemblea possono svolgersi anche con modalità non contestuali ossia in audio o video conferenza, purché ricorrano le seguenti condizioni di cui si darà atto nel verbale:

- a) che sia consentito al Presidente dell'assemblea l'accertamento dell'identità degli intervenuti non personalmente presenti;
- b) che sia consentito al verbalizzante di percepire in modo adeguato i fatti e gli atti compiuti nella riunione;
- c) che sia consentito a tutti gli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti posti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Verificandosi tali presupposti l'assemblea si ritiene svolta nel luogo ove è presente il verbalizzante.

#### **E) Maggioranze**

In prima convocazione, l'assemblea ordinaria è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno degli associati aventi diritto a parteciparvi; in seconda convocazione è valida qualunque sia il numero degli associati intervenuti.

L'assemblea ordinaria delibera, sugli argomenti posti all'ordine del giorno, a maggioranza assoluta, vale a dire con il voto favorevole di metà più uno dei votanti.

Le assemblee straordinarie convocate per deliberare in ordine a eventuali modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto, ivi comprese le operazioni straordinarie (trasformazione, fusione, scissione), si costituiscono con la presenza, anche per delega, in prima convocazione, di almeno i tre quarti degli aventi diritto di voto, in regola con il pagamento della quota associativa e in seconda convocazione di almeno il 50 per cento (cinquanta per cento) più uno degli aventi diritto al voto.

Le deliberazioni vengono assunte in prima convocazione con i tre quarti dei voti favorevoli dei presenti ed in seconda convocazione con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Le assemblee straordinarie convocate per deliberare in ordine allo scioglimento

dell'associazione e alla devoluzione del patrimonio, si costituiscono e deliberano con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati in regola con il pagamento delle quote associative, sia in prima che in seconda convocazione.

## **Art. 12 – Organo di Amministrazione**

### **A) Funzioni**

È l'organo preposto alla gestione ed amministrazione dell'Associazione.

Spetta all'Organo di Amministrazione:

- eleggere tra i propri componenti il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario e il Tesoriere o il Segretario/Tesoriere;
- redigere un piano programmatico relativo alle attività da svolgere nel nuovo anno sociale, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea degli associati;
- curare l'esecuzione delle delibere assembleari;
- accogliere o respingere le domande di ammissione degli associati;
- curare l'ammissione dei Tesserati;
- adottare provvedimenti disciplinari e deliberare in ordine alla esclusione degli associati;
- determinare l'importo annuale della quota associativa, delle quote di iscrizione e /o partecipazione alle attività sociali e le relative modalità di versamento, e stabilisce eventuali deroghe;
- deliberare sulla scelta dei tecnici e nominare il Direttore sportivo;
- determinare l'importo del compenso spettante ai componenti dell'Organo di controllo ove nominato;
- ratificare o respingere i provvedimenti di urgenza adottati dal Presidente;
- predisporre il bilancio di esercizio e la relazione di missione oppure, nei casi previsti dalla legge, il rendiconto per cassa e il bilancio sociale ove necessario;
- predisporre eventuali Regolamenti per il funzionamento e l'operatività

dell'Associazione, la cui osservanza è obbligatoria per tutti gli associati dopo essere stati portati a loro conoscenza;

- curare gli affari di ordine amministrativo e gestionale;
- conferire procure generali e speciali; instaurare rapporti di lavoro, subordinato e professionale, fissandone mansioni, qualifiche, retribuzioni e compensi;
- assumere le decisioni relative alle attività e ai servizi istituzionali, complementari e commerciali da intraprendere per il migliore conseguimento delle finalità istituzionali dell'Associazione;
- accettare e/o rinunciare ad eredità e legati o donazioni, determinare l'impiego dei contributi e più in generale dei mezzi finanziari dell'Associazione, contrarre con banche e istituti di credito, con altre istituzioni pubbliche e private e con la pubblica amministrazione;
- consentire la partecipazione dell'Associazione a bandi e gare;
- compiere qualunque atto di gestione che non sia espressamente demandato all'assemblea o di competenza di altri organi.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

L'Organo di Amministrazione può attribuire ad uno o più dei propri componenti o ad associati esterni all'organo specifiche deleghe per il compimento di singoli atti o categorie di atti determinati.

## **B) Composizione**

L'Organo di Amministrazione si compone di un numero di membri variabile, con un minimo di 3 (tre) membri. I componenti dell'Organo di Amministrazione sono scelti fra gli associati persone fisiche; durano in carica 5 (cinque) esercizi. Essi sono rieleggibili.

Gli Amministratori, entro trenta giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo settore, indicando nome e cognome, luogo e data di nascita, domicilio e cittadinanza, nonché a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'ente, precisando se disgiuntamente o congiuntamente.

Non può essere nominato amministratore, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che comporta l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

I componenti dell'Organo di Amministrazione devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

- onorabilità personale, proveniente dal proprio vissuto e dall'esperienza professionale;
- professionalità misurata sulle specifiche attività istituzionali;
- indipendenza da interessi che siano divergenti o confliggenti con quelli propri dell'Associazione.

Dalla funzione di componente dell'Organo di Amministrazione si decade per revoca, in presenza di giusta causa, dimissioni, morte, sopravvenuta incapacità o incompatibilità per legge.

L'Organo di Amministrazione nomina al suo interno il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario, il Tesoriere, eventualmente cumulando le cariche, ad eccezione delle cariche di Presidente e Vicepresidente che non possono essere cumulate.

Qualora nel corso del mandato vengano a mancare uno o più amministratori, si procederà, da parte dell'Organo di Amministrazione, alla sostituzione degli stessi con i primi dei non eletti. I predetti amministratori dureranno in carica quanto gli altri amministratori.

Allorché questo elenco fosse esaurito, dovrà essere convocata l'assemblea ordinaria

degli associati per la nomina dei membri da sostituire.

Qualora venisse meno la maggioranza dei membri, l'intero Organo di Amministrazione si intenderà decaduto. In questo caso il Presidente o, in caso di suo impedimento, il Vicepresidente o in subordine l'Amministratore più anziano, dovrà convocare l'assemblea ordinaria degli associati per la nomina del nuovo organo entro 15 (quindici) giorni e da tenersi entro i successivi 30 (trenta) giorni curando l'ordinaria amministrazione.

La carica di amministratore è gratuita salvo il rimborso delle spese sostenute per lo svolgimento dell'incarico.

È fatto divieto agli amministratori di ricoprire qualsiasi carica in altre società o associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della medesima Federazione Sportiva Nazionale, Disciplina sportiva associata o Ente di Promozione Sportiva riconosciuto dal CONI.

### **C) Funzionamento**

L'Organo di Amministrazione si riunisce almeno una volta l'anno su convocazione del Presidente e quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti, oppure l'Organo di controllo e/o l'Organo di revisione. Le riunioni dell'Organo di Amministrazione sono presiedute dal Presidente ed in sua assenza dal Vicepresidente e, in assenza di entrambi, dal più anziano di età dei presenti.

L'Organo di Amministrazione si riunisce previa convocazione da effettuarsi mediante avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da discutere, spedito a mezzo di strumento di comunicazione che in ogni caso garantisca la prova dell'avvenuta ricezione.

La convocazione deve pervenire a ciascuno degli aventi diritto almeno 5 (cinque) giorni prima della riunione; nei casi di indifferibile urgenza può essere convocato con un

preavviso di almeno 48 (quarantotto) ore.

Alle riunioni dell'Organo di Amministrazione hanno diritto di intervenire, senza diritto di voto, i componenti l'Organo di Controllo.

L'Organo di Amministrazione è in ogni caso validamente costituito, anche in assenza di formale convocazione, quando siano presenti tutti i suoi componenti in carica, purché i componenti l'Organo di Controllo siano stati informati e non vi si oppongano.

L'Organo di Amministrazione delibera sempre a maggioranza dei suoi membri; in caso di parità prevale il voto del Presidente o, in caso di sua assenza, del Vicepresidente.

Le riunioni dell'Organo di Amministrazione possono svolgersi anche con modalità non contestuali ossia in audio o video conferenza, purché ricorrano le seguenti condizioni di cui si darà atto nel verbale:

- a) che sia consentito al Presidente dell'Organo di Amministrazione l'accertamento dell'identità degli intervenuti non personalmente presenti;
- b) che sia consentito al verbalizzante di percepire in modo adeguato i fatti e gli atti compiuti nella riunione;
- c) che sia consentito a tutti gli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti posti all'ordine del giorno, nonché visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Verificandosi tali presupposti la riunione si ritiene svolta nel luogo ove è presente il verbalizzante.

Di ogni deliberazione si redige processo verbale firmato dal Presidente e dal segretario, trascritto sul Libro dei verbali dell'Organo di Amministrazione.

Copia del processo verbale debitamente sottoscritto deve essere inviata anche per via telematica a tutti gli amministratori.

#### **D) Doveri dell'ufficio**

I componenti dell'Organo di Amministrazione sono tenuti a partecipare all'attività in modo attivo e personale.

Qualora un membro dell'Organo di Amministrazione, sebbene regolarmente convocato, non partecipi alle riunioni dello stesso organo per un anno intero a prescindere dal numero di esse, ovvero a 3 (tre) riunioni consecutive, sarà formalmente invitato dal Presidente a confermare alla prima Assemblea ordinaria degli associati la propria disponibilità a continuare ad espletare l'incarico di amministratore. In tale occasione l'Assemblea degli associati potrà decidere di revocare l'incarico all'amministratore e conseguentemente far subentrare ad esso il primo degli amministratori eletti.

Ciascun amministratore deve astenersi dall'intraprendere attività o dall'assumere incarichi che per loro natura siano incompatibili con lo scopo dell'Associazione o in concorrenza con le attività istituzionali, in modo tale da recare danno all'immagine dell'ente e al buon corso dell'attività.

I componenti l'Organo di Amministrazione devono astenersi dall'agire in conflitto di interessi; verificandosi tale caso sono tenuti ad avvisare l'Organo di Amministrazione astenendosi dall'esercitare il diritto di voto.

### **Art. 13 – Presidente, Vicepresidente, Segretario e Tesoriere**

#### **Il Presidente**

Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio. È nominato dall'Organo di amministrazione, che presiede curandone l'esecuzione delle deliberazioni e coordinandone il lavoro. Dura in carica 5 (cinque) anni ed è rieleggibile.

In caso di temporanea impossibilità ad agire personalmente, le sue funzioni sono svolte dal Vicepresidente, salvo specifica delega da parte del Presidente.

Il Presidente convoca e presiede l'assemblea degli associati e l'Organo di Amministrazione.

In caso di necessità e di urgenza assume i provvedimenti di competenza dell'Organo di Amministrazione, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva.

### **Vicepresidente**

Il Vicepresidente coadiuva o sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento temporaneo.

### **Segretario e Tesoriere**

Le competenze del Segretario e del Tesoriere sono elencate in apposito Regolamento redatto dall'Organo di amministrazione.

Le funzioni di Segretario e Tesoriere possono essere conferite anche alla stessa persona.

Qualora esse siano attribuite a persone diverse, il Regolamento amministrativo può prevedere che in caso di impedimento del Tesoriere a svolgere le proprie funzioni, ovvero nell'ipotesi di dimissioni o di revoca del medesimo, le funzioni di questo siano assunte, per il tempo necessario a rimuovere le cause di impedimento, ovvero a procedere a nuova nomina, dal Segretario. Il Segretario, temporaneamente impedito, ovvero dimissionario o revocato, è sostituito con le stesse modalità dal Tesoriere.

Qualora fosse la stessa persona si provvederà a nuova nomina.

## **Art. 14 – Organo di Controllo**

### **A) Funzioni**

Ove ricorrano le condizioni disposte dall'articolo 30 del Codice del Terzo Settore, ovvero qualora sia ritenuto opportuno, l'assemblea nomina un Organo di Controllo monocratico o collegiale secondo le determinazioni assunte in sede di nomina.

L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile dell'Associazione e sul suo concreto funzionamento. Può inoltre esercitare la revisione legale dei conti.

È compito del Presidente dell'Organo di Controllo provvedere tempestivamente alla convocazione dell'assemblea degli associati in caso di decadenza dell'intero Organo di Amministrazione per intervenuto venir meno della maggioranza dei membri, affinché si provveda alla nuova nomina.

L'Organo di Controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del D. Lgs. n. 117/2017 ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del D. Lgs. n. 117/2017. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di Controllo.

I componenti l'Organo di Controllo hanno diritto a partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni dell'Organo di Amministrazione e a quelle dell'assemblea che approva il bilancio.

I componenti l'Organo di Controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

## **B) Composizione**

Se collegiale, l'Organo di Controllo è composto di tre membri scelti fra persone non associate, almeno una delle quali deve essere iscritta nel registro dei revisori legali. Si applica l'articolo 2397 del Codice civile.

I componenti l'Organo di Controllo durano in carica 3 (tre) esercizi e sono rieleggibili.

La scadenza dell'Organo di Controllo non può coincidere con quella dell'Organo di Amministrazione; a tal fine, è possibile che la nomina possa avere, una tantum, durata ultra o infra-triennale.

Ai componenti l'Organo di Controllo si applicano le disposizioni dell'articolo 2399 del Codice Civile. Si applica inoltre quanto disposto dall'art. 30 del Codice del Terzo Settore.

La funzione di componente l'Organo di Controllo è incompatibile con quella di componente l'Organo di Amministrazione.

#### **Art. 15 – Revisione legale dei conti**

Fatta eccezione per il caso di attribuzione all'Organo di Controllo della Revisione legale dei conti, ove ricorrano le condizioni disposte dall'articolo 31 del Codice del Terzo Settore, l'assemblea nomina un Organo di Revisione legale dei conti, composto da uno a tre membri scelti fra gli iscritti nel registro dei Revisori legali, istituito presso il Ministero di Grazia e Giustizia. In caso di organo collegiale, all'interno dell'Organo così nominato, l'assemblea stessa sceglie il Presidente.

L'Organo di Revisione procede al controllo della correttezza della gestione, delle norme di legge e di statuto. In particolare, provvede al riscontro della gestione finanziaria; accerta la regolare tenuta delle scritture contabili; esprime il suo parere mediante apposite relazioni sui bilanci preventivi e sui conti consuntivi; effettua verifiche di cassa. I componenti dell'Organo di revisione possono assistere alle riunioni dell'Organo di Amministrazione.

L'Organo di Revisione resta in carica 3 (tre) esercizi e i suoi componenti possono essere rinominati.

#### **Art. 16 – Patrimonio dell'Associazione**

Il patrimonio dell'Associazione è interamente utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Il patrimonio dell'Associazione è composto:

A) dal fondo di dotazione:

- rappresentato inizialmente dal fondo di dotazione, incrementabile successivamente mediante conferimenti in denaro o di beni, mobili e immobili, o di altre utilità impiegabili

per il perseguimento degli scopi, da chiunque effettuati con espresso vincolo di imputazione al fondo di dotazione;

- costituito altresì dai beni mobili e immobili acquistati dall'Associazione con il ricavato della vendita di beni compresi nello stesso fondo di dotazione;

B) dal fondo di gestione costituito:

- dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio e dalle attività dell'Associazione;

- da eventuali elargizioni, donazioni o lasciti testamentari attribuiti da persone fisiche e/o giuridiche, che non siano espressamente destinati a integrare il fondo di dotazione;

- da eventuali contributi attribuiti dall'Unione Europea, dallo Stato, dalla Regione e dal Comune;

- da eventuali contributi attribuiti da enti territoriali o da altri enti pubblici o privati;

- da apporti o conferimenti di denaro, beni, materiali o immateriali, mobili o immobili, o altre utilità suscettibili di valutazione economica, contributi in qualsiasi forma effettuati da associati o da terzi senza espresso vincolo di imputazione al fondo di dotazione;

- dai proventi delle attività istituzionali, e dai ricavi delle attività diverse;

- dai beni mobili ed immobili, materiali e immateriali, che pervengano a qualsiasi titolo all'Associazione, e che non siano espressamente destinati al fondo di dotazione, compresi quelli acquistati dall'Associazione medesima.

Il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, è interamente utilizzato per lo svolgimento dell'attività dell'Associazione nel perseguimento dello scopo come sopra individuato.

Al ricorrere delle condizioni di legge, l'Associazione può costituire uno o più patrimoni destinati a uno specifico affare, ai sensi e per gli effetti degli articoli 2447 bis e seguenti Codice Civile.

#### **Art. 17 – Bilancio d'esercizio**

L'esercizio associativo decorre dal 1° luglio al 30 giugno di ogni anno.

Entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio l'Organo di Amministrazione deve sottoporre all'assemblea degli associati per l'approvazione il bilancio di esercizio formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l'indicazione dei proventi e degli oneri dell'ente e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e finanziario dell'ente, le modalità di perseguimento delle finalità statutarie e il carattere secondario e strumentale delle attività diverse. In detta relazione si dà conto di eventuali osservazioni o suggerimenti provenienti dall'Organo di Controllo e/o dal Revisore. L'Organo di Amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse da quelle di interesse generale svolte dall'Associazione, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

Il termine di 120 giorni potrà essere prorogato a non più di 180 (centoottanta) giorni dalla chiusura dell'esercizio quando lo richiedono particolari esigenze relative alla struttura ed alle attività dell'Associazione.

Nei casi previsti dalla legge, in luogo del bilancio e della relazione di missione, l'Organo di Amministrazione predisporrà il rendiconto per cassa.

Il bilancio di esercizio e la relazione di missione, o il rendiconto per cassa, devono essere depositati presso la sede sociale nei 5 (cinque) giorni precedenti la data fissata per l'approvazione, a disposizione di tutti gli associati.

La convocazione dell'assemblea e le delibere vengono effettuate nel rispetto delle disposizioni previste dal presente Statuto.

Per quanto non stabilito, si applica l'articolo 13 del Codice del Terzo settore.

Il bilancio così formato, una volta approvato dall'assemblea, è depositato nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore a cura dell'Organo di Amministrazione.

### **Art. 18 – Bilancio sociale**

Nel caso di superamento dei limiti stabiliti dal comma 1 dell'articolo 14 del Codice del Terzo settore, l'Associazione dovrà depositare presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e pubblicare nel proprio sito internet, il bilancio sociale, redatto secondo le apposite linee guida adottate con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

### **Art. 19 – Libri sociali obbligatori**

Oltre alle scritture prescritte negli articoli 13 (bilancio e relazione di missione), 14 (bilancio sociale) e 17, comma 1 (registro dei volontari) del Codice del terzo Settore, l'Associazione deve tenere:

- a) il libro degli associati;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di Amministrazione, dell'Organo di Controllo e di eventuali altri organi sociali.

I libri di cui alle precedenti lettere a) e b) sono tenuti a cura dell'Organo di Amministrazione. I libri di cui alla precedente lettera c) sono tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

Gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali, secondo le modalità previste dal presente Statuto.

### **Art. 20 – Modifiche allo statuto**

Le proposte di modifica dello Statuto devono essere presentate all'assemblea da uno degli organi o da almeno un decimo degli associati. Le relative deliberazioni sono approvate dall'assemblea straordinaria degli associati, come previsto dal presente Statuto.

### **Art. 21 – Scioglimento**

In caso di scioglimento, cessazione ovvero estinzione dell'Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo settore, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del Terzo Settore aventi finalità sportiva, individuati con delibera dell'Organo di Amministrazione o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale. Il parere dell'Ufficio è reso in base alle disposizioni di cui all'articolo 9 del Codice del Terzo settore.

La delibera di scioglimento è approvata dall'assemblea straordinaria degli associati.

### **Art. 22 – Trasformazione, fusione, scissione**

In caso di trasformazione, fusione, scissione, si applica l'articolo 42 bis del c.c., inserito dall'articolo 98 del Codice del Terzo settore. Le delibere di trasformazione, fusione e scissione sono approvate dall'assemblea straordinaria degli associati.

### **Art. 23 – Completezza dello Statuto**

Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto, si fa riferimento alle disposizioni stabilite dal Codice del Terzo settore, approvato con Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e alle disposizioni stabilite dal D. Lgs. n. 36 del 28 febbraio 2021 e successive modificazioni, in quanto compatibili con il D. Lgs n. 117/2017.

F.to: EDOARDO RINALDI (L.T.)

Certificazione di conformità di copia digitale a originale analogico  
(art. 22, comma 3, D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 - art. 68-ter, Legge 16  
febbraio 1913 n. 89)

Certifico io sottoscritto Dr. Edoardo Rinaldi, Notaio in Milano, iscritto  
presso il Collegio Notarile di Milano, mediante apposizione al presente file  
della mia firma digitale dotata di certificato di vigenza rilasciato dal  
Consiglio Nazionale del Notariato (Certification Authority), che la presente  
è copia su supporto informatico conforme all'originale del mio atto redatto  
su supporto cartaceo, rilasciata ai sensi dell'art. 22 d.lgs 7 marzo 2005 n. 82,  
per gli usi di legge.

Milano, il giorno 02 agosto 2023

F.to: EDOARDO RINALDI